

Separazioni e divorzi davanti all'Ufficiale di Stato Civile

Per richiedere la separazione o il divorzio in Comune è necessario che entrambe le **parti** siano d'**accordo** e che **non ci siano**:

- **figli minori**
- **figli maggiorenni** incapaci o portatori di **handicap** grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992;
- **figli maggiorenni economicamente non autosufficienti**
- accordi di **trasferimento patrimoniale** (es. uso della casa coniugale, l'assegno di mantenimento, ovvero qualunque utilità economica tra i coniugi dichiaranti).

Così come indicato nella circolare del Ministero dell'Interno n. 19/2014 circa l'assenza dei figli nelle condizioni di cui sopra si intende anche figli di una sola parte.

Il Comune non può accettare la domanda di separazione, divorzio o modifica delle condizioni di chi non si trova in queste situazioni, che deve rivolgersi ad un avvocato.
Se non c'è accordo tra le parti la competenza resta del Tribunale.

I coniugi possono rivolgersi personalmente all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di: residenza di uno di loro, celebrazione del matrimonio in forma sia civile sia religiosa, trascrizione del matrimonio celebrato all'estero.

Come

E' necessario:

- prenotare l'appuntamento con contestuale presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio e certificazione (vedi allegati) debitamente compilata
- entrambi i coniugi dovranno presentarsi all'appuntamento con documento d'identità in corso di validità. Non è ammessa alcuna rappresentanza.

In tale sede verrà redatto l'accordo che sarà sottoscritto dalle parti e sarà fissato, dopo 30 giorni dalla firma dell'accordo, un nuovo appuntamento durante il quale i coniugi dovranno ripresentarsi per confermare o meno l'accordo sottoscritto.

La conferma dell'accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione.

La mancata comparizione equivarrà alla mancata conferma dell'accordo.

Costo

Diritto fisso pari a € 16,00,